

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 230/2013 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2013

relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce motivazioni e procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio⁽²⁾.
 - (2) Gli additivi per mangimi che figurano nell'allegato sono stati autorizzati a tempo indeterminato dalla direttiva 70/524/CEE. Tali additivi per mangimi sono stati successivamente inseriti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
 - (3) Per quanto riguarda l'uso degli additivi per mangimi definiti sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito nella parte A dell'allegato, non sono state presentate domande di autorizzazione in conformità all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento n. 1831/2003 entro il termine indicato in detta disposizione. Per quanto riguarda l'uso degli additivi per mangimi definiti sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito nella parte B dell'allegato, per alcune specie animali e categorie di specie animali per le quali gli additivi per i mangimi in questione sono stati autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE, non sono state presentate domande di autorizzazione entro tale termine. Per quanto riguarda invece l'uso della saccarina e del saccarinato di calcio, definiti sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito nella parte B dell'allegato, non sono state presentate domande di autorizzazione entro tale termine per l'unica categoria animale
- per la quale gli additivi per mangimi in questione sono stati autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CEE.
- (4) Per ragioni di trasparenza, gli additivi per i quali non sono state presentate domande di autorizzazione entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono stati inseriti in una parte distinta del registro comunitario degli additivi per mangimi.
 - (5) Detti additivi per mangimi devono quindi essere ritirati dal mercato per quanto riguarda l'uso come sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito, tranne per le specie animali e le categorie di specie animali per le quali sono state presentate domande di autorizzazione. Questa misura non interferisce con l'uso di alcuni di questi additivi per altre specie animali, categorie di specie animali o altri gruppi funzionali per i quali sono eventualmente autorizzati.
 - (6) È opportuno prevedere un periodo transitorio per le parti interessate entro il quale è possibile liquidare le scorte esistenti degli additivi in questione o premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza dei mangimi contenenti gli additivi in questione.
 - (7) Il ritiro dal mercato dei prodotti elencati nell'allegato non pregiudica il rilascio di un'autorizzazione a loro riguardo o l'adozione di una misura in merito al loro status conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003.
 - (8) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro

Gli additivi per mangimi definiti nella parte A dell'allegato ed appartenenti al gruppo delle «sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito» sono ritirati dal mercato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

